

## TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale Civile di Vicenza, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente rel.
dott. Paola Cazzola	Giudice
dott. Giovanni Genovese	Giudice

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

- visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.f., presentato il 1.6.2022 dal legale rappresentante della società **NUBIA srl**, con sede in Trissino (VI), via Asiago n. 7/9, in forza di determinazione dell'A.U. del 31.5.2022, verbale Notaio Renato Facchin di Schio (VI), iscritta nel Registro delle Imprese in data 6.6.2022, con la difesa dell'avv. Corrado Roda di Milano e dell'avv. Francesca Rigato di Vicenza, presso il cui Studio è eletto domicilio;

- rilevato che la società ricorrente ha ad oggetto l'attività di: *"la locazione di immobili"*;

- rilevato che la società ha presentato, insieme al ricorso preliminare al concordato preventivo:

- la dichiarazione del legale rappresentante di non avere fatto ricorso a questa procedura preliminare

con esito infruttuoso nei due anni anteriori al deposito dell'odierno ricorso;

- i bilanci degli ultimi tre esercizi aziendali;

- la visura camerale aggiornata della società;

- il verbale della delibera dell'A.U. del 31.5.2022, di determinazione di fare ricorso alla procedura di concordato preventivo;

- sentita la relazione del Giudice incaricato di riferire;

- visto l'art. 161 l.f.;

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

- ritenuto che sussistano le condizioni volute dalla legge ed in particolare dagli artt. 160 e 161 L.F., cosicché la società ricorrente può essere ammessa alla richiesta procedura preliminare;

- rilevato che il ricorrente ha chiesto un termine per il deposito della domanda definitiva di concordato, che può essere fissato in giorni 60 come chiesto;

- ritenuto che, comunque, il ricorrente debba tenere conto nel piano dell'applicazione dell'art. 182ter l.f. per il pagamento dei **debiti tributari e contributivi**;

- ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre la nomina di un commissario giudiziale ai sensi

dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2022, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura;

**P. Q. M.**

visto l'art. 161, commi 6ss, L.F.;

dichiara ammissibile la procedura preliminare al concordato preventivo della società **NUBIA srl**, con sede in Trissino (VI) via Asiago n. 7/9 (**C.F. 02181050242**);

delega alla procedura il Giudice dott. G. Limitone;

assegna il termine di gg. 60 (fino al 31.7.2022) per il deposito della domanda di concordato preventivo con la documentazione del caso;

dispone i seguenti obblighi informativi (anche relativi alla gestione finanziaria) a carico del ricorrente, con decorrenza (e successiva cadenza) dalla pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese, rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162, co. 2 e 3, l.f., e che gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di specifica autorizzazione:

- breve relazione informativa sulla gestione corrente, con l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, e l'indicazione della giacenza di cassa, e delle rilevanti variazioni di magazzino, ogni 30 gg.;
- *report* specifico su ciascuna significativa operazione industriale e/o finanziaria, quando si verifica;

- situazione patrimoniale aggiornata, ogni 30 gg.;
- elenco dei creditori, con la data in cui è sorto il credito, e dei pagamenti effettuati, ogni 30 gg.;

**nomina** un **Commissario Giudiziale** nella persona della dr.ssa Elisabetta De Toma, la quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f. e degli altri obblighi indicati;

**dispone** che il **Commissario Giudiziale** verifichi tempestivamente se il **concordato in preparazione** abbia o meno **natura liquidatoria** e, in tal caso, **se sia fondatamente prevedibile la futura soddisfazione di almeno il 20% del ceto creditorio chirografario, riferendo immediatamente al Tribunale sulle concrete prospettive di fattibilità del piano in preparazione; la verifica andrà senz'altro ripetuta in occasione di eventuali richieste di proroga del termine già concesso;**

**dispone** che la ricorrente:

- entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma** di € 12.000,00, presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al Commissario Giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la Banca BNL;

- ogni trenta giorni depositi in cancelleria, **separatamente dagli eventuali allegati**, una **SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA** dell'impresa (**che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul**

Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una COPIA al Commissario Giudiziale, cui dovrà anche inviare una BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il Commissario Giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

dispone che ogni informativa o istanza della ricorrente venga presentata in Cancelleria già corredata del parere del Commissario;

dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.Rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il Commissario Giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito;

ordina la comunicazione al Registro delle Imprese del presente decreto per la sua iscrizione.

Vicenza, 23.6.2022.

Il Presidente est.



INVIATO AVVISO TELEMATICO

27 GIU. 2022  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Giovanni AMBRUOSO